



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44

del Consiglio comunale

Oggetto: CONCESSIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL POLIGONO DI TIRO COMUNALE SITO IN LOCALITA' SORAVAL A CADINE IN SCADENZA AL 30.06.2025. PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO FINO AL 31 DICEMBRE 2025.

Il giorno 18.03.2025 ad ore 18:02 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo Presidente del Consiglio comunale.

Presenti:

Presidente **PICCOLI PAOLO**

Sindaco **IANESELLI FRANCO**

Consigliere e Consiglieri

BAGGIA MONICA

BOSETTI STEFANO

BOZZARELLI ELISABETTA

BRIDI VITTORIO

BRUGNARA MICHELE

CARLI MARCELLO

CASONATO GIULIA

CHILA' FILOMENA

DAL RI ALESSANDRO

DE LEO ANTONIO

DEMATTE' DANIELE

EL BARJI ASSOUE

FERNANDEZ ANDREAS

FILIPPIN GIUSEPPE

FILOSI LUCA

FIORI FRANCESCA

FLOR GIOVANNA

FRACHETTI PIERGIORGIO

GILMOZZI ITALO

GIULIANI BRUNA

GUASTAMACCHIA FABRIZIO

LENZI WALTER

MAESTRANZI DARIO

MERLER ANDREA

PANETTA SALVATORE

PATTINI ALBERTO

PEDROTTI ALBERTO

ROBOL ANDREA

SERRA NICOLA

TOMASI RENATO

UEZ TIZIANO

URBANI GIUSEPPE

ZANETTI CRISTIAN

ZANETTI SILVIA

Assenti:

Consigliere e Consiglieri

FRANCESCHINI SILVIA

MASCHIO ANDREA

SALTORI ALESSANDRO

ZAPPINI FEDERICO

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assente: Assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 1055/2025 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, affidati in gestione in gran parte ad A.S.I.S. - Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento - e in parte ad associazioni sportive individuate a seguito di idonea procedura;

preso atto che tra gli impianti sportivi affidati a terzi vi è anche il Poligono di tiro per armi da fuoco sito in località Soraval a Cadine di Trento, sull'area individuata dalla p.ed. 374 in C.C. di Cadine, attualmente affidato in gestione al Tiro a segno nazionale – Sezione di Trento con contratto di servizio di data 06.09.2016 n. 27657 di racc. per un periodo di 9 anni dal 01.07.2016 al 30.06.2025;

dato atto che l'impianto sportivo comprende le seguenti strutture o aree:

- tiro a segno 25 ml accademico – pistola automatica;
- tiro a segno 25 ml pseudoaccademico – lepre corrente;
- tiro a segno 50 ml carabina;
- tiro a segno 10 ml aria compressa;
- armeria deposito/ufficio registrazione;
- ufficio (soppalco) annesso a tiro a segno 10 ml aria compressa;
- locale sede associazione, sala riunioni e servizi;
- parcheggio a servizio dell'impianto (n. 50 posti + n. 1 posti disabili);
- area verde;

atteso che la gestione del Poligono di tiro per armi da fuoco di Cadine si esplica attraverso numerose attività, tra le quali:

- apertura e chiusura dell'impianto, custodia e pulizia, attività di segreteria, riscossione delle tariffe, manutenzione ordinaria nonché manutenzione straordinaria migliorativa a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune;
- organizzazione e gestione delle attività sportive tipiche del poligono di tiro, legate all'uso di armi da fuoco, organizzazione e conduzione di corsi, allenamenti, gare e promozione delle discipline sportive compatibili con l'impianto;
- erogazione dei servizi e delle attività richiesti dalla normativa sulla pubblica sicurezza e dall'ordinamento militare;

preso atto che il contratto in essere non prevede il pagamento di un canone da parte del gestore, il quale introita le tariffe corrisposte dagli utenti e sostiene tutti gli oneri gestionali;

considerato che il Tiro a segno nazionale – Sezione di Trento ha erogato il servizio di gestione dell'impianto sportivo durante l'intero periodo contrattuale nel pieno rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione, adottando una gestione attenta e promuovendo la diffusione della pratica dell'attività sportiva;

dato atto che in data 30.06.2025 giunge a scadenza il contratto in essere e che pertanto si rende necessario procedere all'individuazione del nuovo gestore dell'impianto sportivo a partire dal 01.07.2025;

atteso che, ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'articolo 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 che ad esso rinvia, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete:

- l'assunzione, intesa sia come costituzione ex novo di un servizio prima non gestito che come affidamento al termine di scadenza dell'eventuale affidamento precedente;
- la relativa disciplina generale con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali

costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;

- la scelta delle relative forme gestionali;

rilevato che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma, del Codice Civile, come confermato da orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sezione V, 26.07.2016 n. 3380), in quanto beni destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive e pertanto beni destinati ad un pubblico servizio;

considerato pertanto che la gestione di impianti sportivi comunali, tra i quali il poligono di tiro, rientra nel novero dei servizi pubblici, anche "in considerazione della centralità del momento della «gestione», che prefigura come meramente strumentale l'affidamento del bene di proprietà pubblica" (TAR Lombardia, Milano, sezione V, 04.01.2024, n. 26);

atteso infatti che in base a consolidata giurisprudenza (tra le tante, Consiglio di Stato, sezione V, 28.01.2021, n. 858; Consiglio di Stato, sezione V, 18.08.2021, n. 5915) nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;

considerato pertanto che l'affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'articolo 826 del Codice civile, quando siano o vengano, come nella specie, destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – non è suscumbibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura una concessione di servizi (tra cui TAR Lazio, Roma, sezione II, 27.03.2023, n. 5246; TAR Lombardia, Milano, sezione I, 24.02.2023, n. 485; TAR Lombardia, Milano, sezione V, 04.01.2024, n. 26);

atteso che i servizi pubblici locali a loro volta si distinguono in:

- a) servizi pubblici locali di rilevanza economica, definiti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 201/2022, come "servizi di interesse economico generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";
- b) servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi con costi a totale o parziale carico dell'ente locale;

dato atto che ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica non importa la valutazione fornita dalla Pubblica Amministrazione ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale (Consiglio di Stato, sezione V, 27.08.2009, n. 5097);

considerato che il Consiglio di Stato (sezione V, n. 1784 del 14.03.2022), nell'analisi della fattispecie concreta dell'affidamento a terzi del servizio di gestione di un impianto sportivo con costi di gestione che pareggiano completamente i ricavi, ha dettagliato le seguenti considerazioni:

- la distinzione tra servizio economico di interesse generale e servizio non economico di interesse generale deve essere effettuata applicando anzitutto il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato;
- il carattere della remuneratività, a sua volta, deve essere accertato facendo applicazione di una serie di indici quali la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, le caratteristiche dell'impianto, le specifiche modalità della gestione e i relativi oneri di manutenzione, il regime tariffario (libero ed imposto), nonché la praticabilità di attività accessorie;

dato atto che l'analisi dei bilanci disponibili relativi alle ultime tre annualità della gestione del Poligono di tiro di Cadine, pur in assenza del documento relativo all'anno 2024 in approvazione entro aprile 2025 e di un piano economico-finanziario, confermano che il servizio erogato dal Tiro a segno nazionale – sezione di Trento presenta un costante attivo di gestione;

ritenuto pertanto che, sulla base di quanto esposto, il Poligono di tiro per armi da fuoco sito a Cadine presenti le caratteristiche di un impianto sportivo "con rilevanza economica" in quanto possiede, in virtù della possibilità di sviluppare attività tariffarie e di fornire servizi esclusivi previsti dalla normativa nazionale, la potenziale capacità di remunerare i fattori della produzione e di generare flussi di cassa tali da compensare il concessionario degli oneri sostenuti;

visto l'articolo 41 "Interventi in materia di servizi pubblici locali" della Legge regionale 03.05.2018, n. 2 e s.m. (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), al comma 1, sancisce che i servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria;

richiamato il quadro normativo provinciale di riferimento per la scelta delle modalità di gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento, rappresentato dalla L.P. 17.06.2004 n. 6, dalla L.P. 16.06.2006 n. 3 e dalla L.P. 21.04.2016 n. 4;

visto in particolare l'articolo 30, comma 1, della Legge provinciale 21.04.2016 n. 4 e s.m. "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" (Legge provinciale sullo sport), che stabilisce che gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse;

atteso peraltro che, ai sensi del citato articolo 30 della L.P. 4/2016, per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della L.P. 3/2006;

richiamato quindi l'articolo 13 "Servizi pubblici di comuni, comunità e Provincia" della Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e s.m. recante "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" che, al comma 3 prevede che i servizi pubblici d'interesse economico sono organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia;

richiamato al riguardo l'articolo 10 della Legge provinciale 17.06.2004 n. 6 e s.m. "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici", che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici d'interesse economico relativi a materie rientranti nella competenza legislativa della Provincia, prevedendo al comma 7 che gli enti organizzano i servizi pubblici nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, scegliendo tra le seguenti modalità di affidamento, in alternativa alla gestione in economia:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica e per periodi determinati; il periodo di affidamento ha una durata non superiore a trent'anni, rapportata anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare;
- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);
- c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento;
- d) direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- e) direttamente ad aziende pubbliche o a enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento;

dato atto che a livello nazionale la normativa di riferimento è rappresentata dal D.Lgs. 31.12.2022 n. 201 e s.m. recante "riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che ha dettato una compiuta disciplina dei servizi pubblici locali prestati a livello locale, stabilendo i principi e le condizioni, anche economico-finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza, accessibilità, parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti degli utenti;

verificate le possibili modalità di gestione del Poligono di tiro anche sulla base delle caratteristiche specifiche del servizio da erogare;

considerato che la gestione diretta di tale impianto sportivo non risulta economicamente sostenibile in quanto il Comune dovrebbe farsi carico dell'organizzazione e della gestione amministrativa dell'impianto, della manutenzione, della custodia e di tutte le altre attività gestionali con un impegno di risorse finanziarie ed umane adeguate per la conduzione delle strutture sportive, competenze e personale specializzato nell'uso delle armi che non sono reperibili nei ruoli dell'Amministrazione comunale;

dato atto che anche l'affidamento del Poligono di tiro ad A.S.I.S., azienda speciale del Comune incaricata della gestione di altri impianti comunali in forza del contratto di servizio 29.12.2023 n. 33200 racc., modificato in data 27.09.2024 n. 33874 racc. comporterebbe, oltre ai costi di gestione ordinaria tipici degli impianti sportivi, anche una spesa ulteriore per l'assunzione di personale specializzato per l'attività svolta messo a disposizione esclusivamente per tale struttura durante tutto l'orario di apertura;

atteso che l'appalto non si ritiene adeguato quale strumento per l'affidamento della gestione del Poligono di tiro, anche in base a quanto previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14.12.2016 n. 1300;

considerato infatti che l'A.N.A.C., con la deliberazione sopra citata, nel chiarire che la distinzione tra impianti sportivi con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica deve essere considerata in relazione alla finalità di definire la tipologia di procedura di affidamento, ha individuato rispettivamente la concessione di servizi e l'appalto di servizi a seconda della rilevanza economica o meno dell'impianto da gestire;

atteso che la concessione di servizi è disciplinata dagli articoli 176 e seguenti del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici", che, all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Allegato I.1, definisce i «contratti di concessione» o «concessioni» quali contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più Amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

dato atto che la scelta del modello della concessione in luogo dell'appalto è coerente anche con il favor legis previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 201/2022 ai sensi del quale "gli enti locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore";

considerato pertanto che l'affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione del Poligono di tiro sito in località Soraval a Cadine costituisce la modalità organizzativa necessaria non solo sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento, ma anche per assicurare adeguati standard di qualità, efficienza ed economicità del servizio stesso, di convenienza economica nonché di garanzia di continuità del servizio, tenuto conto che il concessionario, accollandosi il rischio operativo, viene responsabilizzato anche rispetto ai risultati della gestione;

atteso che, prima dell'attivazione di una procedura concorrenziale per l'individuazione di un nuovo gestore, è stata effettuata una verifica delle disposizioni speciali che presiedono l'attività svolta nell'impianto sportivo, considerato che l'uso di armi da fuoco, di diverso tipo e calibro, è soggetta a specifiche limitazioni, autorizzazioni e licenze;

richiamato al riguardo il D.P.R. 15.03.2010 n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28.11.2005 n. 246";

visto in particolare l'articolo 61 che stabilisce che le sezioni del Tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal Regio Decreto 06.05.1940, n. 635, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza 18.06.1931 n. 773, dalla Legge 18.04.1975 n. 110, dal Codice, dal medesimo Regio Decreto, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione;

dato atto che le sezioni di Tiro a segno nazionale, in particolare:

- a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione Tiro a segno nazionale;
- b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti,

nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

- c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi;

dato atto che il comma 2 del medesimo articolo 61 stabilisce che le sezioni Tiro a segno nazionale svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi;

considerato che il comma 3 del medesimo articolo 61 prevede altresì che in ogni Comune può essere costituita una sola sezione Tiro a segno nazionale;

atteso che, in base al comma 4 dell'articolo 61 del D.P.R. 90/2010, gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni Tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133, continuano a essere utilizzati dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data;

dato atto che la normativa richiamata fa riferimento esclusivamente ad aree appartenenti al demanio in quanto, in base alle informazioni assunte presso gli uffici amministrativi dell'Unione Italiana Tiro a segno - sede di Roma, i poligoni di tiro sono generalmente ubicati su aree appartenenti al demanio militare ad esclusione di casi particolari come la provincia di Trento;

atteso che la normativa va intesa nel senso di assicurare continuità allo svolgimento delle funzioni di legge attribuite alle sezioni comunali dell'Unione Italiana Tiro a segno indipendentemente dalla classificazione patrimoniale dell'area su cui sono ubicati i poligoni;

considerato infatti che il mancato affidamento della struttura sportiva sita in località Soraval alla sezione di Trento del Tiro a segno nazionale impedirebbe alla stessa non solo la promozione e la pratica delle attività sportive di tiro, ma anche lo svolgimento delle importanti funzioni stabilite dalla normativa vigente, quali ad esempio l'emissione dei certificati di maneggio armi con relative lezioni teoriche e pratiche obbligatorie per legge in quanto richieste dalla Questura per il rilascio del porto d'armi, le prove periodiche obbligatorie da parte delle guardie giurate, gli esami pratici per il rilascio dei permessi di caccia da parte del servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento e le verifiche tecniche prove e maneggio armi delle guardie forestali della PAT, oltre che i corsi obbligatori per gli appartenenti alle Forze Armate;

visti infatti i commi 1 e 2 dell'articolo 251 del D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 "Codice dell'Ordinamento militare" che prevedono rispettivamente che "coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno" e che "l'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato";

atteso che la normativa sopra richiamata rappresenta il fondamento per procedere all'affidamento diretto al Tiro a segno nazionale – sezione di Trento della concessione del servizio di gestione del Poligono di tiro comunale sito a Cadine, già affidataria del medesimo servizio per il periodo dal 01.07.2016 al 30.06.2025;

preso atto che anche i Poligoni di tiro ubicati in altri Comuni del territorio provinciale sono affidati in gestione alle locali sezioni dell'Unione Italiana Tiro a segno;

dato atto che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non può considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio in quanto non reca alcuna entrata all'ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene o addirittura una fonte di depauperamento e dunque di danno patrimoniale per l'ente (Corte dei Conti, sezione controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR);

atteso che la sussistenza o meno dello scopo di lucro, inteso come attitudine a conseguire un potenziale profitto d'impresa, va accertata in concreto da parte dell'Amministrazione concedente, la quale dovrà attentamente verificare "non solo lo scopo o le finalità perseguite dall'operatore, ma anche e soprattutto le modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, alla stessa stregua del parametro che viene utilizzato, ad esempio, per valutare il carattere economico o meno dei servizi pubblici locali" (Corte dei Conti sezione Veneto/716/2012/PAR);

considerato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 251/2024/PAR del 17.12.2024, nell'esprimersi in merito all'affidamento in uso gratuito ad un'associazione sportiva di un impianto sportivo, ha evidenziato che l'affidamento di un impianto sportivo senza il pagamento di un canone non si configura come contrario al principio generale di redditività dei beni pubblici nel caso sia motivato da uno specifico interesse di rango costituzionale (nel caso in esame, la promozione dello sport);

dato atto che con la medesima deliberazione la Corte dei Conti si è espressa in merito alla "facoltà per l'associazione concessionaria di far utilizzare e/o subaffittare a terzi tutto o parte dell'impianto nonché di ritenere integralmente i profitti" precisando che siffatta previsione richiede un'attenta e specifica ponderazione da parte dell'Amministrazione e che la configurabilità di siffatta clausola dovrà essere "attentamente scrutinata nell'ambito del complessivo Piano Economico-Finanziario (P.E.F.) correlato alla stipulanda convenzione con l'associazione sportiva dilettantistica, ove il Comune sarà chiamato a valutare gli oneri complessivi sempre alla luce dei predetti interessi pubblici, da contemperarsi con il rispetto delle effettive disponibilità di bilancio ex articoli 81 e 97 della Costituzione";

richiamato il comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022 che stabilisce che ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

considerato che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 14 citato, degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni;

richiamate le Linee Guida per la redazione del PEF relative ai servizi pubblici locali non a rete approvate con Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31.08.2023;

dato atto che nelle premesse delle predette Linee Guida viene precisato che il Piano Economico Finanziario è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario e che deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.Lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, "i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento";

considerato inoltre che nel documento viene espressamente precisato, in coerenza con le disposizioni di legge, che:

- per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del piano economico-finanziario - pur restandone una facoltà per gli enti - ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore;
- sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale;

dato atto che sulla base di quanto esposto, al fine dell'affidamento del servizio di gestione del Poligono di tiro sito in località Soraval a Cadine al Tiro a segno nazionale – sezione di Trento, è necessario procedere alla predisposizione della relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e di un piano economico finanziario, anche in forma semplificata, dal quale risultino l'importo del canone di concessione e la durata necessaria per consentire al concessionario l'ammortamento degli investimenti richiesti;

considerato che presso il Poligono di tiro sono attualmente in corso di realizzazione interventi di "ristrutturazione ed adeguamento normativo delle piste di tiro" con realizzazione del nuovo ambiente interno utilizzabile per l'iscrizione degli atleti alle varie attività;

atteso che i lavori, necessari per ottemperare a tutte le normative impiantistiche ed a

quelle espressamente previste per la sicurezza nello svolgimento dell'attività di sparo con pistole grosso calibro – lepre corrente, con carabina e con pistola accademica, vanno ad ammodernare il centro sportivo rendendolo più sicuro ed al contempo più performante grazie all'impiego di materiali tecnologicamente avanzati;

richiamato l'articolo 6, lettera f) del contratto in essere con il Tiro a segno nazionale – sezione di Trento che precisa, tra gli obblighi del Comune, di rimborsare, alla scadenza del contratto, direttamente o tramite il nuovo soggetto gestore, il valore contabile residuo degli interventi autorizzati di manutenzione straordinaria migliorativa, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione realizzati sull'impianto sportivo calcolato sulla base dei costi debitamente documentati al netto di ogni contributo pubblico ricevuto e delle quote di ammortamento;

atteso pertanto che è opportuno attendere la conclusione dei lavori in corso per poter determinare il valore residuo da rimborsare che, al fine di evitare esborsi da parte dell'Amministrazione comunale, potrà essere inserito nel piano economico finanziario relativo alla nuova gestione;

considerato inoltre che il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, nel mese di dicembre 2024, ha effettuato uno specifico sopralluogo presso il Poligono di tiro al fine di verificarne lo stato manutentivo;

preso atto che il soggetto gestore ha evidenziato successivamente la necessità di effettuare nuovi investimenti nel corso del nuovo periodo contrattuale, ulteriori rispetto a quelli in corso che, effettuata un'adequata valutazione e quantificazione, potranno essere inseriti nel PEF;

atteso che la lista dei possibili investimenti, dei quali al momento non è possibile definire non solo il crono-programma, ma anche l'anno di inizio dei lavori nel periodo relativo alla nuova gestione e i relativi costi, è stata sottoposta all'attenzione dei Servizi tecnici comunali competenti per una valutazione di merito ed una corretta quantificazione dei costi rispetto alle cifre ipotizzate dal Tiro a segno nazionale – sezione di Trento;

considerato inoltre che al fine di disporre di dati economici e finanziari rilevanti per la predisposizione del P.E.F. è necessario il completamento delle informazioni relative al triennio 2022-2024, ritenuto significativo e non inficiato dalle limitazioni allo svolgimento dell'attività sportiva previste nel periodo pandemico e post pandemico;

preso atto che al momento è possibile disporre solo di informazioni parziali sull'andamento gestionale del 2024, tenuto conto dei dati forniti nella rendicontazione schematica provvisoria pervenuta con nota prot. n. 31774 del 31.01.2024 e non derivanti dal bilancio di gestione completo che verrà approvato dal Tiro a segno nazionale – sezione di Trento presumibilmente nel mese di aprile;

atteso pertanto che alla data attuale non si dispone di tutte le informazioni necessarie per la predisposizione di un PEF adeguato per definire gli elementi che garantiscono l'equilibrio economico finanziario della nuova gestione;

ritenuto che indicativamente nel mese di maggio 2025 sarà possibile completare la documentazione prevista dalla normativa richiamata, al fine di procedere successivamente alla predisposizione della procedura di affidamento diretto, attraverso la piattaforma Contracta, al Tiro a segno nazionale – sezione di Trento del servizio di gestione del Poligono di tiro sito in località Soraval a Cadine a decorrere dal 01.07.2025;

considerato che dal giorno 21.03.2025 inizia il periodo durante il quale il Consiglio comunale può adottare solamente gli atti urgenti sino all'elezione del nuovo Organo che verrà nominato dopo le elezioni amministrative del 04.05.2025;

dato atto che le procedure e i tempi di insediamento del nuovo Consiglio non garantiscono che sarà possibile approvare la deliberazione consiliare di affidamento, unitamente alla documentazione richiesta per un servizio pubblico locale di rilevanza economica, in tempo utile per concludere successivamente la procedura informatica su Contracta e la stipula del contratto entro la scadenza dell'attuale gestione prevista il 30.06.2025;

considerato che il servizio di gestione del Poligono di tiro in località Cadine è un servizio pubblico locale da garantire senza soluzione di continuità al fine di evitare l'interruzione dei servizi erogati dalla sezione locale del Tiro a segno nazionale ai sensi della normativa vigente;

richiamato in proposito il comma 11 dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 che prevede che “in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione

delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”;

richiamato inoltre l'articolo 106, comma 11, del previgente “Codice dei contratti” D.Lgs. 50/2016 e s.m. che prevedeva che “la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente” ed “in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;

ritenuto pertanto necessario, non conoscendo i tempi effettivi di inizio delle sedute del nuovo Organo deliberativo, di prorogare prudenzialmente il contratto in essere per il servizio di gestione del Poligono di tiro per armi da fuoco sito in località Soraval a Cadine di Trento per il tempo necessario alla conclusione dell'iter per l'affidamento del relativo servizio e per la stipula del contratto con il Tiro a segno nazionale – sezione di Trento, e comunque per un massimo di sei mesi fino al 31.12.2025;

dato atto che il vigente contratto di servizio di data 06.09.2016 n. 27657 di racc. prevede la manutenzione straordinaria delle strutture a carico del Comune e la manutenzione ordinaria in capo al gestore che può effettuare interventi di manutenzione straordinaria migliorativa a seguito di espressa autorizzazione da parte del Comune;

atteso che risulta opportuno che anche durante il periodo di proroga venga posta in carico al gestore la manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, tenuto conto che il nuovo affidamento del servizio verrà configurato come concessione di servizi e pertanto con tale onere in capo al gestore;

vista la nota prot. n. 49787 di data 18.02.2025 con la quale è stata richiesta alla sezione di Trento del Tiro a segno nazionale la disponibilità a proseguire la gestione in corso, nelle more della conclusione della procedura di affidamento e comunque al massimo fino al 31.12.2025, alle condizioni attuali oltre che con l'assunzione degli oneri di manutenzione straordinaria;

dato atto che con nota prot. n. 50634 di data 18.02.2025 il Tiro a segno nazionale – sezione di Trento ha accettato la proroga del contratto di servizio di data 06.09.2016 n. 27657 di racc. alle condizioni proposte con la citata nota prot. n. 49787 di data 18.02.2025;

preso atto che la Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione nonché la Commissione consiliare per il turismo, la toponomastica, formazione, sport e giovani hanno visionato la presente proposta di deliberazione nella seduta congiunta di data 04.03.2025;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 135, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2024 n. 136, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2024 n. 382, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42”;

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la Legge provinciale 17.06.2004 n. 6 e s.m. “Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici”;
- la Legge provinciale 16.06.2006 n. 3 e s.m. “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- la Legge provinciale 21.04.2016 n. 4 e s.m. “Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino”;
- il D.Lgs. n. 201/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 15.03.2010 n. 90, “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28.11.2005 n. 246”;
- il D.Lgs. 15.03.2010 n. 66 “Codice dell'Ordinamento militare”;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49 della Legge regionale 03.05.2018 n. 2 e s.m., richiamato dall'articolo 8 del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Trento, in base al quale al medesimo Organo competono “la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali nonché la scelta delle relative forme gestionali”;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, il seguente esito della votazione espressa in forma palese:

componenti presenti al momento del voto n. 36, di cui favorevoli n. 34 (Baggia Monica, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Bridi Vittorio, Brugnara Michele, Carli Marcello, Casonato Giulia, Chila' Filomena, Dal Ri Alessandro, De Leo Antonio, Dematte' Daniele, El Barji Assou, Filippin Giuseppe, Filosi Luca, Fiori Francesca, Flor Giovanna, Frachetti Piergiorgio, Gilmozzi Italo, Giuliani Bruna, Guastamacchia Fabrizio, Ianeselli Franco, Lenzi Walter, Maestranzi Dario, Merler Andrea, Panetta Salvatore, Pattini Alberto, Pedrotti Alberto, Robol Andrea, Serra Nicola, Tomasi Renato, Uez Tiziano, Urbani Giuseppe, Zanetti Cristian, Zanetti Silvia), contrari n. 0, astenuti n. 1 (Fernandez Andreas), non votanti n. 1 (Piccoli Paolo);

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, al Tiro a segno nazionale – sezione di Trento, il contratto di servizio in essere di data 06.09.2016 n. 27657 di racc., relativo alla gestione del Poligono di tiro per armi da fuoco sito in località Soraval a Cadine di Trento, sull'area individuata dalla p.ed. 374 in C.C. di Cadine, a decorrere dal 01.07.2025 alle condizioni in essere alla scadenza del 30.06.2025 con l'assunzione dell'onere di effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria, per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell'iter per il nuovo affidamento ed alla stipula del contratto e comunque per un massimo di sei mesi fino al 31.12.2025;
2. di demandare alla Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita l'approvazione di uno schema di atto aggiuntivo di proroga del citato contratto di servizio di data 06.09.2016 n. 27657 di racc.;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita o, nel caso di assenza o impedimento, dal Dirigente sostituto individuato, provvederà, nella forma della scrittura privata digitale, alla stipulazione dell'atto aggiuntivo di proroga fino al 31.12.2025 del

- contratto di servizio 06.09.2016 n. 27657 di racc.;
4. di indicare quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 3, lettera g), del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti la Dirigente del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita.

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Paolo Piccoli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).